

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO ODV

REGOLAMENTO GENERALE

INDICE

TITOLO 1 - ELEMENTI GENERALI

- Articolo 1 - Principi ispiratori
- Articolo 2 - Identità associativa

TITOLO 2 - GLI ASSOCIATI

- Articolo 3 - Domanda di ammissione a socio maggiorenne
- Articolo 4 - Domanda di ammissione a socio minorenni
- Articolo 5 - Ammissione a socio
- Articolo 6 - Caratteristiche del rapporto associativo
- Articolo 7 - Doveri dei soci
- Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio
- Articolo 9 - Recesso, dimissioni, rinuncia
- Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari
- Articolo 11 - Ricorso verso i procedimenti disciplinari
- Articolo 12 - Provvedimenti disciplinari verso dipendenti

TITOLO 3 - PATRIMONIO

- Articolo 13 - Esercizio finanziario
- Articolo 14 - Finanziamenti, contratti e conti correnti
- Articolo 15 - Rimborsi spese
- Articolo 16 - Assunzioni

TITOLO 4 - GLI ORGANI ASSOCIATIVI

- Articolo 17 - Gli organi associativi
- Articolo 18 - L'Assemblea dei soci
- Articolo 19 - Compiti dell'Assemblea dei soci
- Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo
- Articolo 21 - L'Ufficio di Presidenza
- Articolo 22 - Il Presidente
- Articolo 23 - Il Vice Presidente
- Articolo 24 - Il Segretario
- Articolo 25 - Il Tesoriere
- Articolo 26 - L'Organo di controllo
- Articolo 27 - Il Revisore Contabile
- Articolo 28 - Il Collegio dei Probiviri
- Articolo 29 - Elettorato attivo e passivo

TITOLO 5 - ELEZIONI

- Articolo 30 - Premessa
- Articolo 31 - Candidature
- Articolo 32 - Pluralità ed eterogeneità delle candidature
- Articolo 33 - Incandidabilità
- Articolo 34 - Svolgimento delle votazioni
- Articolo 35 - Proclamazione degli eletti

TITOLO 6 - RINVII

- Articolo 36 - Modifiche
- Articolo 37 - Rinvii
- Articolo 38 - Entrata in vigore

TITOLO 1 - ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Principi ispiratori

La Pubblica Assistenza Società Soccorso Pubblico, di seguito indicata Associazione, è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

L'Associazione orienta il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare, così come elencati all'art. 4 del vigente statuto.

Articolo 2 - Identità associativa

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto, come documento di completamento dell'identità associativa e delle norme interne di governo e di convivialità.

TITOLO 2 - ASSOCIATI

Articolo 3 - Domanda di ammissione a socio maggiorenne

Tutti i cittadini maggiori di 18 anni possono essere associati alla Pubblica Assistenza Società Soccorso Pubblico, tramite apposito modulo fornito dalla segreteria, sottoscritto e firmato, unitamente ad una copia di un documento di identità, codice fiscale, patente di guida e altre abilitazioni e corsi posseduti.

La domanda deve contenere, pena l'inaccogliabilità, i dati anagrafici completi e i recapiti, nonché l'espressa dichiarazione di conoscenza e integrale e incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e delle normative che governano l'associazione.

Ciascun associato, al momento della presentazione della domanda, dovrà sottoscrivere altresì l'informativa sulla privacy.

Hanno diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 4 - Domanda di ammissione a socio minorenni

Gli associati minorenni dovranno presentare la domanda di iscrizione firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, unitamente a tutti i documenti di identità degli interessati.

Gli associati minorenni partecipano alle assemblee dei soci insieme al genitore o a colui/colei che si è coiscritto.

Un genitore può rappresentare più di un figlio.

Articolo 5 - Ammissione a socio

Le domande di iscrizione sono presentate dalla segreteria e poste all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo nella prima riunione disponibile.

Il Consiglio Direttivo giudicherà con i criteri stabiliti dall'art. 6 dello Statuto.

Articolo 6 - Caratteristiche del rapporto associativo

La qualità di socio è unica e indistinta.

A ciascun socio è rilasciata una tessera d'iscrizione. Se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, al socio verrà assegnata la tessera nominativa ANPAS quale unica carta di riferimento.

Articolo 7 - Doveri dei soci

Fermo restando quanto previsto nello Statuto, i soci svolgono le attività d'istituto proprie dell'Associazione e le attività correlate alla

realizzazione degli scopi sociali, conformemente alle disponibilità e alle normative vigenti.

Il socio maggiorenne che imponga o consenta ad un socio minorenni di svolgere servizi a carattere operativo sarà soggetto a sanzione disciplinare.

Durante lo svolgimento dell'attività sociale, i soci devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari, nonché alle disposizioni organizzative e operative impartite dagli organi associativi competenti.

I soci sono tenuti a rispettare gli eventuali regolamenti specifici che siano predisposti per particolari attività.

I soci hanno l'obbligo di custodire e usare con massima cura e diligenza, e sotto personale responsabilità, le attrezzature e i materiali di proprietà o in uso all'Associazione. In caso di danni, causati per dolo o colpa grave, il socio è tenuto al risarcimento nei confronti dell'Associazione.

I soci volontari hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati dall'Associazione e considerati obbligatori ai fini dell'attività operativa.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde nei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto, ovvero:

- morosità: il socio che entro i termini di approvazione del bilancio non abbia provveduto al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, verrà dichiarato moroso e verrà fatta pervenire apposita comunicazione dalla segreteria con sollecito di pagamento. Se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, sia essa PEC, raccomandata A/R o altro mezzo idoneo, il socio non provvederà al pagamento della quota, lo stato di morosità sarà confermato e dichiarato decaduto. Il segretario provvederà alla cancellazione dal libro soci.

- decadenza: il socio è dichiarato decaduto, con delibera di Consiglio Direttivo e ratifica da parte dell'Assemblea dei soci; oltre che per le motivazioni all'art. 6 dello Statuto, il socio moroso è dichiarato decaduto qualora la sua morosità sia confermata;

- esclusione: il socio che sia stato colto a commettere danni materiali ai beni mobili e immobili, oppure nei confronti della reputazione e del buon nome dell'Associazione, sarà convocato davanti al Consiglio Direttivo e dichiarato sospeso a titolo cautelativo, in attesa degli accertamenti. Qualora siano appurati i fatti illeciti a carico del socio, il Consiglio Direttivo ne delibererà l'esclusione. Il socio ha facoltà di impugnare il provvedimento entro 60 giorni dinnanzi al Collegio dei Probiviri e, in ultima istanza, all'Assemblea dei soci, che dovrà esprimersi in via definitiva. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualora lo ritenga necessario.

- morte. Il decesso del socio comporta la cancellazione dal libro soci. La quota versata non è trasferibile a terzi.

Tutti gli associati che abbiano perso la qualifica di socio dovranno immediatamente restituire la tessera associativa, i beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti, gli emblemi sociali e tutto quanto altro possa, direttamente o anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione.

Articolo 9 - Recesso, dimissioni, rinuncia

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto dal socio alla segreteria, in forma cartacea o elettronica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Unitamente alla comunicazione scritta, il socio dovrà riconsegnare la tessera associativa, i beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti, gli emblemi sociali e tutto quanto altro possa, direttamente o anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione.

Le dimissioni da ciascuna delle cariche sociali devono essere comunicate e motivate per iscritto all'organo sociale di appartenenza e da questo comunicate al Consiglio Direttivo.

La rinuncia ad un incarico specifico dovrà essere indirizzata e motivata al Consiglio Direttivo, possibilmente tramite posta elettronica certificata, che provvederà alla ratifica.

Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo e consistono in:

- richiamo scritto;
- revoca temporanea o permanente all'autorizzazione alla condotta dei veicoli associativi;
- esclusione temporanea o permanente da determinati servizi operativi;
- obbligo di espletare determinati servizi d'istituto;
- sospensione per un periodo di tempo minimo di sette giorni e massimo di tre anni;
- esclusione dall'Associazione.

L'esclusione può essere deliberata per:

- indegnità, conseguente a sentenza penale di condanna definitiva;
- il compimento di atti che impediscano o turbino gravemente l'attività sociale o pregiudichino il compimento degli scopi statutari, o che comportino un danno al nome e alla reputazione dell'Associazione.

La sanzione disciplinare è deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata e comunicata per iscritto al socio entro dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire una commissione disciplinare per avviare un'istruttoria a carico del socio. In attesa della conclusione delle osservazioni a carico del socio, lo stesso sarà sospeso in via cautelare fino al verdetto.

Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci.

Il socio che sia stato escluso non può ripresentare domanda di iscrizione prima che siano trascorsi tre anni.

Articolo 11 - Ricorso verso i procedimenti disciplinari

Il socio può presentare ricorso contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso dovrà essere redatto per iscritto e contenere l'indicazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, la data di emissione, la data di ricezione, i motivi per cui se ne chiede l'annullamento, con sottoscrizione autografa del ricorrente, ovvero con firma elettronica.

Il ricorso potrà essere presentato alla segreteria in forma scritta cartacea, oppure con porta elettronica certificata.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare impugnato.

Il Presidente provvederà a inoltrare al Collegio dei Probiviri l'incartamento necessario per l'istruttoria.

Se necessario, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea dei soci che sarà chiamata a esprimere un giudizio. Se confermato, il provvedimento disciplinare sarà annotato sul libro soci.

Articolo 12 - Provvedimenti disciplinari verso dipendenti

Il Consiglio Direttivo potrà irrogare sanzioni disciplinari verso coloro che svolgono lavoro subordinato o parasubordinato per conto dell'Associazione.

Si rimanda all'apposito regolamento specifico integrativo del CCNL.

TITOLO 3 - PATRIMONIO

Articolo 13 - Esercizio finanziario

Come stabilito dall'art. 10 dello Statuto, l'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, pertanto inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvederà a stilare i bilanci da approvare entro i termini stabiliti dallo Statuto e dalle normative vigenti.

Articolo 14 - Finanziamenti, contratti e conti correnti

La stipula di contratti e finanziamenti è riservata esclusivamente al Presidente, che provvede a informare gli organi associativi competenti in merito alle questioni.

I conti correnti intestati all'Associazione potranno essere gestiti sia dal Presidente che dal Tesoriere, a firma disgiunta e/o un altro consigliere scelto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Rimborsi spese

I soci hanno diritto al rimborso di qualunque spesa, regolarmente documentata, effettuata su esplicita disposizione degli organi associativi o comunque da questi autorizzata, anche per spese di viaggi effettuati per specifici scopi associativi.

In caso di missione, quale documentazione giustificativa, il socio dovrà presentare i titoli di viaggio rilasciati per trasferimenti su mezzi di trasporto pubblico, per la tratta più breve e con la tariffa più economica. Qualora il socio si sia avvalso di un proprio mezzo di trasporto, viene considerata la distanza chilometrica minore tra i entri delle località interessate e concesso un rimborso secondo le tabelle ACI in vigore alla data del rimborso stesso.

Sono altresì rimborsati i pedaggi autostradali tra caselli scelti con criteri di ragionevolezza.

Articolo 16 - Assunzioni

Come disposto dall'articolo 32 dello Statuto, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Per assicurare la massima trasparenza e oggettività dell'attività svolta, non possono essere assunti come personale dipendente coloro che abbiano un rapporto di parentela entro il terzo grado con i consiglieri.

TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17 - Gli organi associativi

Come stabilito dall'art. 12 dello Statuto, gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Contabile, al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di istituire organi temporanei o permanenti, consultivi al fine di assistenza e coadiuvanti il raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 18 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per gli altri adempimenti statutari e legali.

E' convocata altresì nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo scritto che assicuri la completa e tempestiva trasmissione dell'avviso.

La convocazione può essere altresì affissa nella bacheca presso la sede sociale, presso l'albo pretorio del comune, nonché pubblicata sul sito internet e sui canali social dell'Associazione, quale pubblicità dell'evento.

Come espressione massima dell'effettiva partecipazione democratica alla vita associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Articolo 19 - Compiti dell'Assemblea dei soci

Oltre quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea dei soci è chiamata ad integrare e/o eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ogni 4 (quattro) anni.

Compatibilmente con le scadenze e le indicazioni dello Statuto, è preferibile far coincidere le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo nella stessa data di convocazione dell'Assemblea generale dei soci per l'approvazione dei bilanci.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'esecuzione degli adempimenti statutari e legali, ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ed ogni altra azione ascritta allo stesso dallo Statuto e dalla normativa vigente.

E' formato da 9 associati, eletti tra i soci maggiorenni con voto segreto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità videoconferenza, con i mezzi e le procedure messe a disposizione dalla segreteria. Sarà cura del Presidente accertarsi del riconoscimento dei consiglieri collegati online e della loro partecipazione alla seduta.

Qualora un consigliere si dimetta o decada, il Presidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la cooptazione tra gli eventuali consiglieri non eletti sotto riga, nell'ordine conseguito nelle ultime elezioni tenutesi. Esauriti questi ultimi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare tra gli associati una persona che possa subentrare al consigliere dimissionario o decaduto. Il consigliere cooptato dovrà essere convalidato nella prima riunione di Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di cumulo tra le cariche sociali.

I membri del Consiglio direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto si estende anche alle altre persone eventualmente presenti.

Le convocazioni dei consiglieri avverranno tramite apposita comunicazione affissa presso l'albo presente nella sede sociale, ovvero anche tramite avvisi in formato elettronico (email, PEC, o altri servizi) ove sia specificata data, ora e luogo di riunione, i punti all'ordine del giorno ed ogni altra informazione necessaria.

Tutti i membri devono partecipare alle riunioni del Consiglio e, in caso di assenza, devono giustificarsi con anticipo.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio la facoltà di procedere alla dichiarazione di decadenza dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.

Articolo 21 - L'Ufficio di Presidenza

Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di istituire un gruppo ristretto di consiglieri, che assume il nome di Ufficio di Presidenza. Detto gruppo è formato dal Presidente e da altri due consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza svolge attività di supporto alle deliberazioni del Consiglio, nella gestione ordinaria dell'Associazione.

Le convocazioni avvengono con email o, in caso di necessità, con altre piattaforme più celeri.

L'Ufficio di Presidenza non ha potere deliberante, permane tuttavia l'obbligo di scrittura di verbale di seduta, a cura del Segretario.

Articolo 22 - Il Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alle elezioni.

Convoca, presiede e rende esecutive le determinazioni del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali, può adottare provvedimenti di urgenza e necessità, che dovranno comunque essere posti in approvazione nella prima riunione disponibile del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è il consigliere che coadiuva e sostituisce il Presidente.

Assume automaticamente e per il tempo strettamente necessario tutti i poteri e le funzioni del Presidente, con ogni relativa prerogativa e attribuzione, in caso di impedimento temporaneo del Presidente.

In caso di impedimento permanente del Presidente nello svolgimento delle funzioni, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo affinché siano redistribuite le cariche sociali.

Articolo 24 - Il Segretario

Il Segretario è il consigliere deputato alla cura dei libri sociali e alla gestione amministrativa dell'ente.

E' il primo collaboratore del Presidente.

Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, in particolare:

- cura i libri sociali e provvede ai loro aggiornamenti, nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative vigenti;
- cura la stesura dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li sottoscrive unitamente al Presidente, provvedendo poi alla loro custodia e archiviazione
- disbriga le pratiche burocratiche;
- conserva i verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri;
- riceve le domande di ammissione a socio, i ricorsi rivolti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Nell'espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da volontari.

Al Segretario possono essere delegati ulteriori compiti, al fine del raggiungimento dell'obiettivo sociale.

Articolo 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il consigliere depositario del patrimonio dell'Associazione. Redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Tiene e custodisce i libri contabili dell'Associazione, eventualmente coadiuvato da professionisti contabili esterni. Detti libri contabili possono essere ispezionati solo dai membri del Consiglio Direttivo, dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dai membri del Collegio dei Probiviri e dagli eventuali professionisti esterni.

Di concerto con il Presidente, cura i rapporti con gli istituti bancari.

Articolo 26 - L'Organo di controllo

Il cosiddetto Organo di controllo, come stabilito dall'art. 24 dello Statuto, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Articolo 27 - Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è quell'organo, previsto dal Codice del Terzo Settore, preposto al controllo della regolare tenuta della contabilità e dei bilanci.

Deve essere nominato tra i professionisti o le società iscritte nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si riunisce periodicamente per l'esame e il controllo della contabilità con il Tesoriere e con il Consiglio Direttivo.

Nelle adunanze dell'Assemblea dei soci convocate per l'approvazione dei bilanci, il Revisore dei Conti riferisce ai soci con apposita relazione.

Se è istituito in forma collettiva, il Revisore assume il titolo di Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei revisori si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un revisore effettivo.

Il Collegio dei revisori può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio direttivo senza però partecipare al voto.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per:

- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i bilanci;
- redigere la relazione per l'Assemblea.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i revisori effettivi.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro revisore effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal secondo revisore. Di ogni riunione sarà redatto un verbale, che sarà tenuto a cura del Segretario dell'Associazione.

Articolo 28 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

I candidati per il Collegio dei Proviviri non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione e non possono essere coloro che hanno rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti diretti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo per:

- decidere su una richiesta di radiazione di un associato;
- o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello Statuto.

La convocazione del Collegio dei proviviri può avvenire:

- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.

Le riunioni del Collegio dei proviviri vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro proviviro effettivo con le mansioni di segretario.

Il segretario (proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio dei probiviri, salvo le assenze previamente giustificate.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria affinché venga deliberata la nomina di un nuovo proboviro.

I membri del Collegio dei probiviri hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Articolo 29 - Elettorato attivo e passivo

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale al momento delle votazioni hanno diritto di voto.

Tutti i soci maggiorenni con almeno tre mesi di iscrizione possono candidarsi agli organi elettivi dell'Associazione.

L'eventuale candidatura per l'elezione a una carica va comunicata per iscritto a mano o tramite posta elettronica certificata alla Commissione elettorale in carica, in quanto già precedentemente nominata.

Al momento della registrazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l'elezione alle cariche associative.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo Statuto, vanno accettate eventuali candidature nel corso dell'Assemblea.

TITOLO 5 - ELEZIONI

Articolo 30 - Premessa

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale, l'Assemblea generale dei soci ha il compito di eleggere i consiglieri del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Proviviri.

Articolo 31 - Candidature

Entro trenta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Consiglio, e comunque entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea generale dei soci, il Presidente comunica a tutti gli associati l'apertura del periodo di candidatura. I soci avranno quindici giorni di tempo per far pervenire al Consiglio Direttivo la propria proposta.

La Commissione elettorale dovrà vagliare le candidature e motivare le eventuali esclusioni.

Articolo 32 - Pluralità ed eterogeneità delle candidature

Al fine di avere una maggiore pluralità di componenti degli organi associativi, potranno candidarsi al massimo due componenti per ogni nucleo familiare.

Al fine di avere una maggiore eterogeneità tra coloro che si candidano, è preferibile che vi siano adeguate rappresentanze di soci fondatori, soci ordinari, soci volontari.

Il voto è personale. Si possono esercitare un numero di preferenze ai singoli candidati pari al numero di consiglieri che dovranno essere eletti. Non è ammessa delega.

Articolo 33 - Incandidabilità

Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, dal presente Regolamento generale e dalla normativa vigente, sono incandidabili:

- coloro che hanno perso la qualità di socio;
- coloro che siano stati colpiti da sanzioni disciplinari;
- coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere con l'Associazione;
- coloro che abbiano un rapporto di prestazione di lavoro autonomo con l'Associazione;
- coloro che abbiano liti pendenti e/o richieste di risarcimenti nei confronti dell'Associazione;
- coloro che abbiano incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
- i consiglieri di amministrazione e il presidente di aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
- i parlamentari nazionali ed europei;
- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 34 - Svolgimento delle votazioni

Durante l'assemblea generale dei soci appositamente convocata, il Presidente provvederà a presentare agli associati i candidati, a richiedere la nomina di un presidente di seggio e di due scrutatori, sospendendo la sessione. Il presidente di seggio aprirà la sessione di voto, illustrando ai presenti le modalità di voto.

La sessione di voto dovrà essere adeguatamente strutturata a permettere la partecipazione del maggior numero di soci, in un arco temporale di almeno sei ore.

Il presidente di seggio e gli scrutatori dovranno essere scelti tra tutti gli associati, purché non siano tra i candidati al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri.

Ogni socio maggiorenne potrà votare fino a un massimo di nove candidati consiglieri, apponendo una croce dalla quale si evince in maniera inequivocabile la volontà di esprimere il voto al candidato prescelto o ai candidati prescelti.

In caso di liste, ogni socio maggiorenne potrà votare solo una lista tra quelle presentate e ammesse alle votazioni, apponendo sul nome della lista una croce dalla quale si evince in maniera inequivocabile la volontà di esprimere il voto alla lista prescelta, fatto salvo il voto di preferenza ad uno o più candidati.

Ogni socio maggiorenne potrà votare fino a un massimo di tre candidati probiviri, apponendo una croce dalla quale si evince in maniera inequivocabile la volontà di esprimere il voto al candidato prescelto o ai candidati prescelti.

Le schede che presentassero segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. In caso di voti disgiunti, ossia tra liste contrapposte o tra candidati in liste contrapposte, i voti sono considerati ugualmente validi.

Articolo 35 - Proclamazione degli eletti

Al termine delle votazioni, il presidente di seggio provvederà a fare lo spoglio delle schede e alla proclamazione dei risultati.

Risultano consiglieri eletti i primi nove candidati tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero la lista di candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

I candidati non eletti saranno conteggiati come consiglieri sottoriga, potendo essere cooptati nei modi e nelle modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento generale e dalla normativa vigente.

Risultano probiviri eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

I primi due probiviri non eletti sono considerati supplenti. Gli altri probiviri non eletti sono considerati sottoriga.

I consiglieri eletti saranno convocati entro un mese dalla data di elezione, ove il consigliere con più anzianità di iscrizione farà da presidente di seduta e provvederà alla convalida delle elezioni e alla distribuzione delle cariche.

TITOLO 6 - RINVII

Articolo 36 - Modifiche

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare, integrare, emendare il presente regolamento o di redigere un nuovo testo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ogni nuovo testo annulla e sostituisce tutti gli altri precedenti testi regolamentari e disciplinari.

Articolo 37 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente testo, si fa riferimento agli altri eventuali regolamenti specifici emanati dal Consiglio Direttivo, conformemente allo Statuto e alle norme vigenti.

Articolo 38 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la ratifica e approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci. La medesima Assemblea riunita il 29/09/2022 delibera che il presente regolamento entri in vigore a partire da 1 gennaio 2023. Dovrà essere consegnato in copia a tutti i consiglieri al momento del loro insediamento, unitamente ad una copia dello Statuto.